47602-17

**REPUBBLICA ITALIANA**
In nome del Popolo Italiano
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**
SEZIONE FERIALE PENALE

ACR

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 08/08/2017

DOMENICO CARCANO - Presidente -
ANNA PETRUZZELLIS - Rel. Consigliere -
FRANCESCA MORELLI
PALMA TALERICO
ANDREA GENTILI

Sent. n. sez. 26/2017

REGISTRO GENERALE
N.24398/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

DI GIORGIO MATTEO PAOLO nato il 02/01/1963 a TARANTO
VITALE ANTONIO nato il 10/01/1952 a TARANTO
D'ALESSANDRO ITALO nato il 14/11/1953 a PALAGIANELLO
PERRONE FRANCESCO nato il 07/10/1961 a LATERZA
PEPE AGOSTINO nato il 14/03/1973 a GIOIA DEL COLLE
COCCIOLI GIOVANNI (POSIZIONE STRALCIATA) nato il 15/01/1962 a PALAGIANELLO
MONGELLI ALESSANDRO nato il 27/03/1986 a TARANTO

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo per il capo a) l'annullamento con rinvio, per il capo b) e c) il rigetto, per il capo g) l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, per VITALE il rigetto del ricorso, con rigetto nel resto.

uditi i difensori:

avv.SOGGIA FAUSTO per la parte civile Pontassuglia Vito Fortunato, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi ed ha depositato conclusioni e nota spese.

avv. STRADA RAFFAELE per la parte civile Loreto Angelo e Loreto Pierfrancesco, nonché quale sostituto processuale dell'avv. PACE LEONARDO per la parte civile

Loreto Rocco, che ha concluso chiedendo la conferma delle statuizioni civili ed ha depositato conclusioni e nota spese.

avv.FASTO FRANCESCO EMANUELE che ha concluso per Mongelli chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e quale sostituto processuale dell'avv. IAIA GIUSEPPE per Pepe.

avv. IADECOLA GIANFRANCESCO che ha concluso per Perrone chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.

avv. PUGLIESE LEONARDO che ha concluso per Vitale chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.

avv.DE PALMA GREGORIO per D'Alessandro che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.

avv. CIMADOMO DONATELLO per Di Giorgio, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del proprio ricorso, l'annullamento senza rinvio ed ha depositato, autorizzato dal Presidente, attestazione della Procura della Repubblica di Potenza.

avv. GROSSO CARLO FEDERICO per Di Giorgio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1.La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 30/09/2016, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Potenza del 30/04/2014, secondo quanto sarà specificamente esaminato in relazione alle singole posizioni processuali.

La vicenda oggetto del procedimento trae il suo spunto da contrasti di natura politica, inerenti all'amministrazione del comune di Castellaneta Marina, nei quali di fatto risulta coinvolto Di Giorgio Matteo, magistrato all'epoca in servizio presso la Procura di Taranto, e si snoda attraverso le verifiche conseguenti ad un dissidio verificatosi con un candidato dell'opposto schieramento, la cui denuncia, relativa a fatti del maggio 2007, ha dato inizio agli accertamenti, oltre che sulla verifica della pretesa attività di inquinamento di indagine attinente a tale evento, riguardanti le pressioni rivolte dal Di Giorgio ai soggetti coinvolti, al fine di ottenere una ricostruzione dei fatti a sé favorevole, o di sbarazzarsi di coloro i quali identificava quali avversari politici.

Atti illeciti fondati sull'abuso della funzione, in tesi di accusa, sarebbero stati compiuti direttamente da Di Giorgio abusando della sua qualità, ed avrebbero garantito il risultato sperato, anche in epoca precedente a quella in cui si erano sviluppati gli eventi che hanno dato inizio agli accertamenti, riguardanti

eventi connessi all'interesse politico nutrito da Di Giorgio, individuabili nelle dimissioni di un consigliere comunale per provocare la caduta della giunta (capo A), o nella fruizione di una vacanza senza corresponsione del corrispettivo (capo B), o nell'allontanamento dalla struttura ricettizia di persona invisa, in quanto attiva nello schieramento avverso; con riguardo ad altre accuse tali risultati sarebbero stati raggiunti per il tramite di attività illecite di pubblici ufficiali, i cui atti contrari ai doveri di ufficio erano funzionali all'acquisizione al primo di una utilità, consistente nel superamento delle denunce presentate a carico di Di Giorgio, di cui si è già detto (capo G) con la remissione di querela, oltre che condotte di favoreggiamento attribuite a coimputati (capi F ed H) e di natura diffamatoria (capi 1 e 2).

Per i capi H), 1) e 2) è intervenuta sentenza di non luogo a procedere per l'estinzione del reato conseguente a prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di condanna di primo grado, e la conferma delle statuizioni civili a carico di Di Giorgio e Mongelli.

2. La sentenza, quanto a **Matteo Paolo Di Giorgio**, ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B), C), G), esclusa la continuazione interna per il reato sub A), e rideterminato la sanzione inflitta per tale imputazione, nonché in relazione al reato di cui al capo G), ferma restando quella quantificata per i capi B) e C). Per gli altri capi, come già riferito, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del Di Giorgio per intervenuta prescrizione.

Con il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente in esame si denuncia:

2.1. Mancanza e manifesta illogicità della confutazione dei rilievi formulati in atto di appello, con particolare riferimento all'omessa considerazione del portato ricostruttivo dei testi a difesa, ed esclusione sostanziale del diritto alla prova contraria. Si segnala che la Corte ha fondato la propria decisione su tre testimonianze di accusa e sulle registrazioni da queste prodotte, senza confrontarsi con le confutazioni a tali risultanze emergenti dalle prove offerte dalla difesa, per molte delle quali l'acquisizione è stata sollecitata ai sensi dell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen., ed è stata immotivatamente esclusa.

Con riferimento al capo A) -inerente alle pressioni che sarebbero state esercitate da Di Giorgio su Trovisi Domenico per ottenerne le dimissioni dal consiglio comunale, prospettandogli attività processuale in danno dei suoi familiari- si segnala che non è stato conferito rilievo ai veri motivi delle dimissioni del Trovisi dall'amministrazione comunale; all'esclusione riferita dall'interessato della ricezione di minacce da parte del ricorrente; all'inutilità

delle sue dimissioni al fine di far cadere la giunta; alla falsità della deposizione del teste di accusa Pontassuglia; all'insussistenza del reato, con riguardo al preteso coinvolgimento nella fase esecutiva di tale Stellaccio; all'impossibilità di ricavare dagli atti cd. Valentino elementi a carico di Trovisi Pompeo e Trovisi Paola; alla mancanza di interesse politico del Di Giorgio.

In relazione al capo B) la Corte non si occupa della contestazione inerente alla pretesa gratuità della vacanza riconosciuta al Di Giorgio.

Quanto al capo C) non si occupa della genesi dei rapporti tra Di Giorgio e Dibattista, che condiziona la possibilità di conoscenza, da parte del primo, dei rapporti del secondo con Pontassuglia.

Sul capo G) la sentenza non confuta gli elementi di difesa inerenti ai contenuti dell'accordo tra Di Giorgio e Coccioli per la remissione di querela; all'insussistenza del coinvolgimento nell'attività illecita dei pubblici ufficiali; alla mancanza di atti contrari ai doveri di ufficio; all'impossibilità di considerare falsa la ricostruzione successivamente offerta da Coccioli.

Sui capi 1) e 2) si sostiene sia stato negato il diritto alla prova della difesa, escludendo quella contraria rispetto all'acquisizione di elementi di prova avvenuta ex art. 507 cod. proc. pen., su circostanze che avrebbero consentito di accedere al proscioglimento in fatto.

Nel ricorso si passano in rassegna gli specifici elementi di prova offerti nell'atto di appello, con ampi stralci del medesimo, con riferimento ai singoli capi di accusa, e se ne deduce la mancata valutazione.

2.2. In relazione al capo A) si deduce la violazione degli artt. 518-521 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra accusa ed affermazione di responsabilità derivante dalla circostanza che se nel capo di accusa Pontassuglia risulta il tramite per far pervenire le minacce rivolte da Di Giorgio a Trovisi Domenico, nella sentenza si giunge a ricostruire che latore delle stesse sia stato Stellaccio, per il tramite del fratello del minacciato.

Rispetto a tale nuova ricostruzione era stata richiesta, nei motivi di appello e nelle memorie depositate, l'audizione di Stellaccio, e rilevata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Pontassuglia, teste *de relato* su tale episodio, istanza non accolta in assenza di confutazione.

2.2.1. Rispetto a tale capo si contesta violazione di legge, per mancanza dei requisiti del delitto di concussione ritenuto, posto che manca il danno ingiusto conseguente alla minaccia, ed il vantaggio per il pubblico ufficiale, che si assume non poter coincidere con il danno della parte lesa. In particolare, nessuna utilità concreta risulta essere ritratta da Di Giorgio dalla caduta dell'amministrazione comunale; per contro nessun danno, ma al più un

vantaggio, risulta prospettato a Trovisi in alternativa, posto che si ipotizza la sottrazione a provvedimenti coercitivi, personali e reali, rispettivamente in danno della nipote e riguardanti l'attività economica facente capo al fratello del Trovisi.

2.2.2. Si contesta violazione di legge, con riferimento all'efficacia attribuita alle dimissioni di Trovisi formulate presso il notaio, in luogo che al momento della loro protocollazione; tale attività, quanto alle dimissioni ritenute sospette, sarebbe stata svolta quando già era stato superato il numero di defezioni di oltre metà dei componenti del consiglio comunale, condizione che dimostra l'irrilevanza giuridica di tale dichiarazione.

2.2.3. Travisamento della prova e violazione di legge, conseguente alla mancata confutazione del motivo d'appello, inerente alla considerazione delle dichiarazioni di Trovisi Domenico a don Antonio Favale, ed ulteriori atti indicati a pag. 55 del ricorso, dei quali si fornisce l'indicazione presente nei verbali del procedimento. Ulteriore travisamento si denuncia sulle dichiarazioni di Pontassuglia, che non ha riferito di aver ricevuto da Di Giorgio la sollecitazione ad utilizzare Stellaccio quale latore di minacce più efficaci, nei confronti del fratello di Domenico Trovisi. Sussistono incertezze anche sulla collocazione temporale di tale incontro, oltre che carenza di conferme sulla presenza di un'effettiva informazione richiesta da Pontassuglia a Trovisi Pompeo circa la natura delle richieste veicolate da Stellaccio, che sono state desunte solo dalla generica affermazione di quest'ultimo, udita dal primo all'esito dell'incontro; la mancanza di correlazione temporale tra tale incontro e le pretese dimissioni spezzano il collegamento logico operato in sentenza tra gli accadimenti, che appare riferito da Pontassuglia su base interpretativa. Su punto vi è una specifica contraddizione tra il teste Dartizio, che assume di aver acquisito tali circostanze da Pontassuglia, che quest'ultimo nega, cosicché quest'ultima deposizione è priva di riscontro.

Ulteriore travisamento si segnala sul dato ritenuto in sentenza, della presenza di una registrazione dei colloqui di Pontassuglia, oltre che di una relazione di servizio stilata per il P.m. di Taranto, circostanza sulla quale è stata respinta la prova documentale, offerta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. inerente all'esistenza di tali documenti.

La Corte territoriale ha poi operato un'analisi della consistenza indiziaria degli elementi a carico dei familiari di Trovisi all'epoca delle pretese pressioni, per desumere l'illegittimità del mancato arresto, travisando le risultanze che attestavano la mancanza di elementi di accusa alla data delle dimissioni, ed il sopraggiungere di relazioni di servizio in loro danno solo in epoca successiva a tale accadimento.

Si smentiscono inoltre circostanze date per accertate in sentenza, quali il coinvolgimento di Vitale e l'assimilabilità della posizione di Ignazi a quella dei Trovisi, che si ritengono inspiegabilmente sottratti all'arresto, malgrado specifici atti del processo dimostrassero la diversità della situazione.

Si contesta la decisione della Corte di non ammettere prove sopravvenute, rilevanti al fine di accertare la credibilità del teste, oltre che il travisamento di elementi di fatto, quali la collocazione della data di inizio dei rapporti personali del ricorrente con Trovisi, dopo il 2001, avvenuta in assenza di appigli negli atti processuali, posto che il teste ha riferito di rapporti fino al 2003-2004, indicazione che non consente di escludere l'ambito temporale indicato.

A tal fine si richiamano i plurimi rilievi svolti nell'atto di appello, e le testimonianze assunte che, secondo l'esponente, smentiscono i dettagli forniti dal teste di accusa, e ne pongono in crisi l'attendibilità, deduzioni che la Corte ha omesso di confutare.

2.2.4. Si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di Pontassuglia, sentito senza l'assistenza del difensore, pur in presenza del profilarsi di elementi a suo carico, oltre che vizio argomentativo sull'eccezione. Si segnala infatti che, essendosi il Pontassuglia reso latore delle espressioni minacciose del Di Giorgio e condividendone gli scopi, come dallo stesso affermato, questi doveva ritenersi suo concorrente nel reato. In conseguenza, esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Pontassuglia, non ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. ma in qualità di testimone, doveva escludersi l'elemento ritenuto fondante in sentenza dell'affermazione di responsabilità.

2.2.5. Si segnala vizio di motivazione sia sull'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni Pontassuglia, che sull'inutilizzabilità delle affermazioni di Dartizio, in quanto *de relato* ed acquisite senza sentire il teste diretto, malgrado la specifica richiesta difensiva, in violazione dell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen.

Si deduce inoltre violazione di legge processuale con riferimento alla considerazione a fini decisori del provvedimento del Tribunale del riesame, non presente in atti, in quanto mai acquisito. Inoltre risultano utilizzati a fini decisori atti non contenuti nel fascicolo per il dibattimento, quali la denuncia e le sommarie informazioni testimoniali rese da Pontassuglia e da Ignazzi Stefano

2.2.6. La contestazione di mancanza di motivazione riguarda anche la censura relativa all'esclusione dell'acquisizione della registrazione della conversazione tra Trovisi e don Antonio Favale, ammessa in primo grado e poi inspiegabilmente revocata, decisione di cui si eccepisce l'illegittimità.

2.3. In relazione alle imputazioni di cui ai capi B) e C) si denuncia:

2.3.1. Violazione di legge processuale, per mancanza di correlazione tra l'accusa e la condanna, posto che questa ha limitato per il capo B) la responsabilità alla condotta illecita compiuta nel 2007, estranea alla contestazione, che risulta riferibile solo all'anno successivo, oltre che vizio di motivazione, inerente alla mancata confutazione di tale assunto, già espresso in appello.

Analoghi rilievi vengono svolti con riferimento al capo C) dell'imputazione, che prevede il richiamo all'attività di una società denominata Italia servizi srl facente capo a Pontassuglia, mentre nella sentenza si accerta la prospettata penalizzazione della diversa azienda di cui quest'ultimo era dipendente.

2.3.2. Erronea applicazione della legge penale per la mancanza di elementi costitutivi del reato di concussione contestato al capo B), che si sarebbe realizzato nella prospettazione di un intervento personale presso il P.m. titolare delle indagini a carico di Dibattista, in cambio di una vacanza gratuita presso il centro vacanze da questi gestito. In tali condizioni manca la qualità di cui l'agente dovrebbe abusare per l'integrazione del reato, in quanto egli era privo della titolarità dell'indagine su cui avrebbe influito; inoltre la condotta minacciata - il mancato intervento presso il collega- non costituisce un atto illegittimo, ma doveroso, che non può integrare l'abuso di qualità. Ne consegue che, a tutto concedere, alla parte lesa veniva prospettata la possibilità di un vantaggio, non di un male ingiusto.

2.3.3. Anche in relazione ai capi B) e C) dell'imputazione si eccepisce inosservanza di norma stabilita a pena di inammissibilità, conseguente all'escussione di Pontassuglia quale testimone, invece che quale imputato di reato connesso, condizione rilevante anche rispetto alle imputazioni richiamate, per correlazione con le accuse di cui al capo A). In relazione a tale profilo si denuncia anche carenza di motivazione, formulata esclusivamente con richiamo all'argomentazione del Tribunale del riesame, malgrado tale provvedimento non sia mai acquisito agli atti del procedimento.

2.3.4. Violazione di norma processuale, con riferimento all'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni rese dal mar. Santomauro su quanto acquisito attraverso l'audizione di Tanzarella Roberto, in violazione dell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen.

2.3.5. Si eccepisce mancata assunzione di una prova decisiva, indicata a prova contraria, identificabile nel verbale di assemblea di condominio inerente all'attribuzione dell'attività di portierato, nonché vizio di motivazione su tale eccezione. La prova offerta dimostra che per l'anno 2007 non vi era stata esclusione dall'attività di guardiania della società in cui prestava servizio

Pontassuglia, circostanza che rivela l'insussistenza del fatto qualificante il reato, secondo quanto contestato.

Su tale aspetto si denuncia anche travisamento della prova, per aver il giudicante ritenuto Dibattista legale rappresentante della società di vigilanza, conferendogli un potere decisionale che non gli competeva.

2.3.6. Violazione di legge penale si segnala quanto all'integrazione del reato di cui al capo C), che individua l'evento dannoso nell'allontanamento di Pontassuglia dal servizio di portierato, che i fatti hanno dimostrato insussistente, attività rispetto alla quale non è emersa alcuna prova della formulazione di minacce da parte dell'interessato, che non risulta aver prospettato, in alternativa alla richiesta di allontanare Pontassuglia, il riferito interessamento in favore di Dibattista.

2.3.7. Si eccepisce travisamento della prova, con riferimento ad entrambe le imputazioni in esame, sottolineando che Pontassuglia non ha riferito di minacce, ma solo convinzioni di Dibattista in merito alle conseguenze della sua permanenza in servizio. Si segnala che manca qualsiasi correlazione tra minaccia e vantaggio, costituito dal mancato pagamento delle vacanze, saldate dalla moglie del Di Giorgio.

La Corte ha utilizzato in chiave accusatoria le registrazioni di un colloquio tra Dibattista e Pontassuglia senza contrastare l'eccezione di inutilizzabilità di tali acquisizioni, né valutare nel concreto l'inconsistenza degli elementi emergenti dall'ascolto, ai fini probatori.

Si segnalano ulteriori discrasie delle risultanze sfociate in travisamento della prova e consistenti nella non corretta datazione del colloquio del collega Buccoliero con Di Giorgio; nell'individuazione dell'effettivo fruitore delle vacanze presso il villaggio; nella ricostruzione delle presenze nel villaggio di Di Giorgio, verificata attraverso registri della società di vigilanza, non veritieri in quanto compilati da persone non più addette al servizio a quella data; nell'individuazione di elementi che escludono l'ipotesi di accusa - richiesta di penalizzare la società di Pontassuglia- nei fatti non attuata; nella pretesa richiesta di allontanare la persona di Pontassuglia, il quale mai aveva abbandonato l'attività presso il villaggio turistico.

Ulteriore travisamento si denuncia quanto alle testimonianze rese da De Santis e Russo, poiché il primo, non conoscendo Di Giorgio, non può aver riferito sulla sua condotta, il secondo ha collocato nel 2008, periodo escluso dall'accertamento di responsabilità, i suoi ricordi sulla presenza dell'interessato nel villaggio, ricostruiti sulla base di annotazioni generiche inerenti alla presenza

di ospiti del Di Giorgio, che ben potevano riferirsi in maniera riassuntiva, anche ad ospiti dei suoi familiari e non personali del ricorrente.

Si contesta inoltre il preteso riconoscimento di un ruolo politico del Di Giorgio, che, in tesi di accusa, avrebbe partecipato alle spartizioni degli incarichi che si sarebbero acquisiti dopo le elezioni convenute tra i rappresentanti del gruppo "Progetto comune", e si richiamano a tal fine le testimonianze dei presenti che hanno riferito della partecipazione di questi ad un solo incontro, nel corso del quale nulla si decise, condizione che esclude la fondatezza dell'assunto posto a base della sentenza. Le contrarie affermazioni contenute nel provvedimento sono fondate esclusivamente su quanto riferito da Pontassuglia per il capo A), in relazione al quale egli è testimone solo dei tentativi, e per i capi B) e C) in cui egli riveste la qualità di teste *de relato*.

Con riguardo alla vacanza presso il villaggio "Il Catalano" risultano travisati i dati probatori, poiché si attribuisce ad un teste (Santomauro) l'accertamento della presenza Di Giorgio per l'anno 2007 in appartamenti chiaramente assegnati per l'anno successivo, dato che non è possibile ricavare neppure da dichiarazioni di terzi informalmente assunti, che nulla hanno saputo riferire in argomento; al riguardo si segnalano le puntuali deduzioni contenute in atto di appello, non contrastate in sentenza.

2.4. In relazione al capo G) dell'imputazione, inerente alla corruzione di pubblici ufficiali tesa a riconoscere delle utilità a Coccioli al fine di far ottenere in favore di Di Giorgio la remissione di querela, oltre che la presentazione di una denuncia contenente una opposta ricostruzione dei fatti che attribuiva la responsabilità per fatti illeciti all'antagonista dell'odierno ricorrente si contesta:

2.4.1.Violazione processuale e vizio della motivazione conseguente alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza, ritualmente eccepita in grado di appello e non contrastata, ed erronea applicazione della legge penale in quanto la fattispecie corruttiva ivi prevista vede di fatto favorito un privato - Coccioli - e sua figlia mentre il pubblico ufficiale corrotto non avrebbe conseguito alcuna utilità; si assume ricostruito per l'effetto uno schema non riconducibile alla fattispecie ritenuta, ma al più a quella di abuso, posto che Coccioli sarebbe stato avvantaggiato con atti illegittimi.

Riguardo ai fatti contestati si rileva la non corrispondenza degli elementi identificativi del procedimento il cui sviluppo risulterebbe alterato dalla condotta di Coccioli, e si contesta al Di Giorgio una pressione esercitata su Coccioli affinché presentasse una nuova denuncia, con descrizione dei fatti illeciti che sarebbero stati compiuti da Loreto, condotta rispetto alla quale non emerge lo svolgimento di attività ascrivibili al ricorrente

In proposito nel ricorso si contesta travisamento della prova, opponendo alla ricostruzione in fatto contenuta in sentenza, fondata sul collegamento tra le denunce presentate da Coccioli, le loro correzioni e lo scambio di telefonate tra i soggetti protagonisti della vicenda, delle alternative chiavi di lettura, sulla base delle quali si segnala il vizio denunciato. In particolare, analizzando il contenuto delle telefonate, si esclude che possa ricavarsi la prova della pressione esercitata da Di Giorgio su Coccioli, il quale in varie conversazioni esplicita il proposito di non desistere dall'intendimento di non rimettere la querela, cosicché le conversazioni non possono essere utilizzate quale prova dell'accordo.

2.4.2. Si contesta, in relazione al medesimo capo, violazione di legge, quanto all'identificazione degli atti contrari ai doveri di ufficio realizzati dai pubblici ufficiali, caratterizzanti la fattispecie contestata. In particolare, si attribuisce una condotta omissiva al Sindaco in relazione ad un'attività – verifica della regolarità dell'esercizio commerciale gestito da Coccioli presso il campo sportivo - di competenza del dirigente dell'Area 4, o l'accoglimento di una richiesta in sanatoria per conservare la gestione del bar, di competenza di altro organo, che non avrebbe potuto essere emessa, se non a seguito di gara ad evidenza pubblica.

Si segnala violazione del diritto di difesa, posto che è stata preclusa la produzione di documenti dimostrativi della legittimità edilizia della struttura in contestazione.

Quanto all'elargizione di un contributo del comune all'attività sportiva dell'associazione territoriale, poi confluito a Coccioli, si esclude la competenza della Giunta comunale, che non giustifica l'accusa mossa nei confronti del solo Sindaco del Comune, privo di potere decisionale autonomo; l'esecuzione di tale delibera è dipesa dalla determina dirigenziale, di competenza di altro funzionario, circostanza che esclude la sussistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio in capo al Sindaco, contrariamente a quanto espresso nel capo di imputazione.

Analogamente si contesta la sussistenza di un atto contrario compiuto dal comandante dei vigili, relativo ad un ritardo nella notifica delle contravvenzioni, in quanto competente a tale adempimento erano i Carabinieri che hanno elevato il verbale, e l'ipotetico ritardo non avrebbe mai potuto assumere effetto sanante di contravvenzioni inerenti alla somministrazione di bevande da parte della figlia di Coccioli, condizione che smentisce l'ipotesi di accusa.

2.4.3. Si contesta vizio di motivazione con riferimento all'impugnazione delle ordinanze del Tribunale che, revocata la precedente ammissione, non hanno disposto l'acquisizione di registrazioni di conversazioni secondo l'elencazione contenuta a fg 176 del ricorso.

Si segnala inoltre mancata assunzione di prova decisiva, nel presupposto dell'incompletezza dell'istruttoria, decisione che viola il diritto di difesa.

2.5. In relazione a tutti i capi di accusa si censura inoltre:

- violazione di norma processuale conseguente all'utilizzazione di atti estranei al giudizio, quali l'ordinanza del Tribunale del riesame, e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Pontassuglia, non acquisite al processo;

-mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento ad istanze proposte successivamente alle acquisizioni ex art. 507 cod. proc. pen. e loro integrazioni, nonché proposte ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, con particolare riferimento all'omessa acquisizione di documenti, anche sopravvenuti, ed all'incongrua motivazione fornita sulla pretesa completezza del materiale istruttorio acquisito, che ignora che la natura sopravvenuta delle questioni offerte imponeva l'applicazione dell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen.; si articolano le medesime censure anche con riguardo alla mancata acquisizione di documenti rilevanti sul capo C), in quanto dimostrativi della falsità delle accuse di Pontassuglia, che la Corte ha escluso con motivazione contraddittoria, ove mette in luce l'astratta rilevanza delle prove offerte, per poi negarne l'acquisizione.

2.6. In riferimento ai capi B), C) e G) si contesta violazione di legge, per essere state acquisite ed utilizzate registrazioni prive della verifica di conformità all'originale, in violazione degli artt. 8 e segg. l.n. 48 del 2008; violazione di legge processuale per la mancata considerazione delle osservazioni alla consulenza, esposte dall'esperto di fiducia; violazione di legge processuale per l'avvenuta acquisizione di documentazione, costituita dalla registrazione, senza l'osservanza delle prescrizioni di legge, superata da un improprio riferimento alla prova atipica, a cui non può rapportarsi il dato offerto, oltre che per la mancata escussione del consulente di parte, pur sollecitata dalla difesa a seguito dell'audizione del perito di ufficio; violazione di norma processuale e vizio della motivazione per omessa confutazione degli elementi a discarico offerti dal consulente di parte; difetto della motivazione con riguardo all'utilizzazione della prova derivante dalle registrazioni, malgrado i vizi dai quali è affetta, desumibili dalle osservazioni alla perizia disposta, di cui si denuncia il travisamento, con particolare riferimento all'impossibilità, denunciata dal perito, di individuare l'originale del supporto informatico ed accertare l'assenza di manipolazioni sulla registrazione utilizzata, malgrado a ciò specificamente sollecitato dal consulente di parte; si denuncia anche il travisamento, per aver attribuito agli accertamenti del luogotenente Cesare ed agli accertamenti del Ris risultati di identità con le voci confrontate, escluse dagli effettivi controlli, essendosi limitati tali

approfondimenti a riscontrare analogie, poiché la verifica è stata circoscritta ad un accertamento linguistico, e non strumentale.

2.7. Con riferimento a tutti i capi di accusa si denuncia violazione di legge, per omessa analisi delle memorie difensive depositate, oltre che vizio di motivazione, con riguardo alle plurime censure inerenti alla mancata valutazione dei profili di inattendibilità delle dichiarazioni di Pontassuglia, superate dalla Corte con motivazione generica.

2.8. In relazione ai capi 1) e 2) si deduce:

2.8.1. Violazione di legge ed omessa assunzione di prova decisiva derivante dalla mancata valutazione delle plurime testimonianze acquisite sull'episodio della minaccia di Loreto al figlio del ricorrente, accertamento che ha costituito il presupposto dell'imputazione sub G), e si contesta la mancata acquisizione della sentenza pronunciata *medio tempore*, e delle registrazioni di conversazioni, acquisite successivamente alla proposizione dell'appello, che costituiscono prova sopravvenuta.

2.8.2. Sul capo 2) si denuncia violazione di norma sostanziale e vizio di motivazione con riferimento alla natura diffamatoria dell'affermazione contenuta nel volantino, non riferibile con certezza al Loreto, e non riguardante espressioni in sé dimostrative di illecito, costituendo la condotta, secondo la previsione del capo di imputazione, espressione di lotta politica, in relazione al quale vi è una più ampia valutazione del criterio di offensività e continenza. Si segnala che la Corte ha fondato il proprio convincimento sulla non veridicità di quanto esposto nel volantino, senza svolgere alcun reale accertamento sul punto.

Si contesta vizio di motivazione quanto ad una serie di elementi inerenti alla valutazione di credibilità dei testi, attinenti alle circostanze dell'azione, e travisamento della prova, con riferimento all'individuazione di una versione ritenuta più attendibile fornita dai Carabinieri sul controllo eseguito presso il bar Gorgo, in merito sulla ricerca di volantini, e sulla presenza di una doppia versione della denuncia, attribuibile alle pressioni di Di Giorgio, che non trova riscontro negli atti, e non risolve il punto inerente alla rispondenza ai fatti della seconda relazione, emersa nel procedimento parallelo che ha portato alla condanna di Loreto.

Si rileva inoltre violazione di norma processuale e vizio di motivazione derivante dalla mancata analisi di tali risultanze.

Si censura da ultimo mancata assunzione di prova contraria, a fronte dell'acquisizione, avvenuta solo in dibattimento tramite la testimonianza Loreto, dell'identificazione a sua cura del Di Giorgio in uno dei distributori dei volantini

ritenuti diffamatori, circostanza mai emersa prima, su cui non è stato consentito esercitare il diritto alla controprova.

2.9. Con memoria depositata il 22/07/2017, corredata di allegati, si reitera la valutazione di non corretta analisi delle emergenze processuali, da parte dei giudici di merito, analisi che si ritiene viziata da pregiudizio, e si segnalano gli elementi di segno contrario desumibili dall'intervenuto procedimento di assoluzione da parte del CSM dalle accuse mosse nei confronti del P.m. Argentino, oltre che dalla sopraggiunta archiviazione delle notizie di reato inerenti alle false testimonianze trasmesse dal Tribunale di primo grado per l'ulteriore corso, con riferimento a tutte le deposizioni ritenute inattendibili.

Si deduce la sottovalutazione dell'assenza di riscontri alla ricostruzione fornita da Pontassuglia, con riferimento ai modi ed ai tempi degli incontri con Di Giorgio, ed all'inesistenza di rancore di quest'ultimo nei confronti del primo, stante l'inconsistente riscontro ottenuto sull'esistenza di una registrazione della denuncia di questi per i fatti del 2001, che, contrariamente a quanto ritenuto, non è mai risultata presente, oltre che l'insussistenza di riscontro alla presenza di una ricostruzione fornita dal Pontassuglia al Dartizio, secondo quanto da questi riferito, in mancanza di segnalazione di tale attività da parte del primo.

Richiamandosi tutte le censure già formulate in relazione al capo A), si segnala l'ingiustificata esclusione delle nuove prove, costituite, tra l'altro, dalla registrazione di una conversazione Pontassuglia-Trovisi nel corso della quale il primo negava di averlo mai minacciato, o di essere stato al corrente dello sviluppo del procedimento cd. Valentino.

Richiamate le censure già proposte quanto ai capi B) e C), si contesta la mancata acquisizione della registrazione Putignano-Coccioli, dalla quale è dato ricavare che il primo non era mai stato depositario della registrazione che Pontassuglia assume di aver da lui ricevuto, oltre che la smentita di ulteriori circostanze offerte da quest'ultimo nel corso della sua deposizione, che fondava la sollecitazione dell'assunzione testimoniale del primo in grado di appello.

In relazione al capo G), oltre a richiamare le deduzioni già svolte in ricorso, si segnala che manca la prova della consapevole adesione dei pubblici ufficiali alla pattuizione intercorsa tra Di Giorgio e Coccioli.

Si richiamano le contestazioni inerenti all'affidabilità delle registrazioni contestando la decisione di non assumere quale teste Putignano Vito sentito con indagini difensive, la cui ricostruzione è stata offerta quale prova nuova.

Inoltre, al di là di un richiamo ad argomenti già sviluppati nel ricorso, si contesta la correttezza della valutazione delle prove solta dai giudici di merito,

realizzata in violazione del principio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e la mancata valutazione delle memorie e documenti allegati, prodotti dalla difesa.

3. Con il ricorso proposto nell'interesse di **Italo D'Alessandro** si deduce:

3.1. Violazione di legge processuale, del diritto alla prova contraria e vizio di motivazione con riferimento alla mancata acquisizione, ai sensi degli artt. 121 e 234 cod. proc. pen., della documentazione offerta dalla difesa in primo grado.

3.2. Violazione di legge, quanto alla pretesa unicità dell'immediata esecutorietà della delibera di giunta del 30/10/2008, effetto pienamente legittimo, costantemente applicato dall'amministrazione comunale per la maggioranza delle delibere, come si è tentato di dimostrare attraverso la produzione documentale, illegittimamente non acquisita.

Si segnala inoltre che viene attribuita al sindaco la responsabilità per tale illegittimità, malgrado non sussista la sua competenza al riguardo.

3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione delle prove acquisite, intervenuta sulla base di presupposti non accertati – quali la pretesa abusività edilizia della struttura presso cui si svolgeva l'attività del Coccioli - desunti non dall'analisi della documentazione offerta dalla difesa, ma da conversazioni dell'interessato, sottoposte a registrazione; dalla pretesa illegittimità dell'erogazione del contributo economico, verificata prescindendo dalle opposte attestazioni degli organi deliberanti ed attribuendo la responsabilità dell'attività al sindaco che non riveste alcun potere al riguardo.

3.4. Violazione di legge, quanto all'identificazione degli elementi costitutivi del reato configurato, in relazione al quale non è individuato né il corrotto, né l'attività illecita a questi rapportata, poiché manca il privato che corrompe il corrotto. Anche sotto questo profilo si segnala la mancanza dell'attività materiale a lui ascrivibile, posto che non risulta il compimento di atti illegittimi, e l'insussistenza di competenza specifica del sindaco a realizzare gli atti considerati nel capo di imputazione.

Si denuncia travisamento della prova, sull'interpretazione di alcune comunicazioni intercorse tra il sindaco ed il Di Giorgio, e la deduzione dell'utilità del ricorrente nell'amicizia con quest'ultimo, che non può integrare il presupposto del reato, per la cui identificazione si impone l'acquisizione da parte del pubblico ufficiale di una utilità materiale non individuata.

3.5. Vizio di motivazione quanto all'esclusione delle attenuanti generiche, decisione giustificata con il ricorso a clausole di stile.

4. Nell'interesse di **Agostino Pepe** di cui è stata affermata la responsabilità per il reato di cui al capo G), la difesa eccepisce:

4.1. Violazione di legge processuale per genericità dell'accusa, eccezione proposta nei gradi di merito e respinta con motivazione che non ha dato conto della presenza di contestazioni inerenti il luogo, i tempi e le modalità esecutive dell'attività contestata.

4.2. Violazione di legge processuale per la mancata concessione di un termine a difesa a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, comunicata pochi giorni prima; si contesta in particolare l'effetto sanante di tale nullità, desumibile dal disposto rinvio dell'esame del Pepe, poiché tale cautela non ha consentito l'esercizio compiuto del diritto di difesa, quanto alle ulteriori attività realizzata a quell'udienza.

4.3. Vizio di motivazione con riguardo all'individuazione degli elementi di responsabilità a carico di Pepe, già contestati in atto di appello, ed in alcun modo desumibili dalle intercettazioni e considerazioni espresse nella sentenza di primo grado, che mai fanno riferimento ad un intervento di questi, che compare in una sola occasione quale interlocutore telefonico di Coccioli, del quale raccoglie le confidenze, manifestando per di più la sua impossibilità di incidere sui fatti.

Si segnala che l'unico richiamo a lui astrattamente ascrivibile contenuto in una conversazione di Coccioli nella quale quest'ultimo fa riferimento all'intervento di un segretario, non può essere necessariamente a lui attribuita, posto che a quella data egli aveva dismesso tale carica presso il comune, per assumere un diverso incarico all'interno dell'ASL.

4.4. Violazione di legge penale per la qualificazione del fatto; invero, volendo connettere l'attività attribuita al segretario alla condotta di Pepe questa a tutto concedere sarebbe intervenuta ad azione corruttiva già esaurita, integrando quindi la diversa ipotesi del delitto di favoreggiamento.

5. Con il ricorso proposto nell'interesse di **Francesco Perrone**, ritenuto responsabile del reato di cui al capo G), si denuncia:

5.1. Vizio di motivazione, con riferimento a tutti gli elementi che, in tesi di accusa, avrebbero dovuto fondare la responsabilità, evidenziati in atto di appello, individuati nella sentenza di primo grado con richiamo a ricostruzioni probabilistiche e non basate su elementi di prova, vizi reiterati nella sentenza di appello, che risulta priva di analisi sugli elementi contrari. Su tali aspetti si segnala l'incerta partecipazione del Perrone, identificato sulla base di un richiamo al "comandante" non riferibile a lui con sicurezza, in mancanza di elementi su

sue dirette interlocuzioni con Di Giorgio, e con riferimento ad una condotta non rientrante nello schema tipico della fattispecie ritenuta.

Il dedotto intervento *ad adiuvandum* del Perrone si scontra con gli atti da lui realizzati, sulla sospensione dell'attività, disposta nei confronti dell'esercizio di Coccioli fin dal 30/11/2009; il preteso intervento promesso - ritardo di una notifica di atto non emesso dai vigili - a tutto concedere, si configurerebbe come reato impossibile, poiché il compimento di tale attività non sarebbe dipeso dalla sua volontà, mentre in alcun modo si è argomentato sul dolo del reato, poiché non sono indicati gli atti dai quali poter desumere la consapevolezza del vantaggio di Di Giorgio, in quanto non risulta che Perrone fosse informato dei contrasti di questi con Coccioli.

Si segnala che la sentenza, a fronte della mancanza di una specifica confutazione degli argomenti difensivi, opera collegamenti interpretativi in chiave letteralmente probabilistica, in contrasto con la certezza richiesta per pervenire ad un accertamento di responsabilità, anche per effetto della mancata valutazione della chiave di lettura alternativa offerta dalla difesa, e della smentita diretta, proveniente da Coccioli, sull'identificazione dei suoi interlocutori nella circostanza oggetto di analisi.

Si richiama il provvedimento della Corte di legittimità in sede cautelare, che aveva già riscontrato la necessità dell'individuazione di una condotta connessa all'attività contestata da parte dei pubblici ufficiali, che si assume non identificata nella sentenza oggetto di impugnazione.

6. Nell'interesse di **Alessandro Mongelli**, nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di cui al capo 2), ed è stata confermata la condanna alle statuizioni civili si denuncia:

6.1 Violazione di legge penale e processuale, per la mancata verifica dell'assenza di querela nei confronti dell'interessato, già eccepita nei gradi di merito.

6.2. Violazione di legge processuale, per avere l'A.G. di Potenza proceduto all'accertamento di un reato per cui era intervenuta un'ordinanza di archiviazione, dell'A.G. di Taranto, a seguito della quale non è sopraggiunto il provvedimento di riapertura indagini.

6.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione, quanto alla natura diffamatoria del contenuto del volantino, non scrutinata dalla Corte, che ha svolto illazioni sulla provenienza pubblica del denaro ipoteticamente utilizzato per i richiamati investimenti, prive di addentellati in atti processuali, il cui contenuto

è stato per di più valutato senza analizzare la scriminante dell'esercizio di un diritto, connesso alla critica politica.

6.4. Vizi della motivazione riguardanti la valutazione delle prove, avvenuta attraverso la previa considerazione dell'orientamento politico dei dichiaranti, ritenuto condizionante solo per i testi della difesa; con l'analisi dei rapporti di parentela che li legava; con l'assunzione di conclusioni in ordine alla natura pubblica del denaro investito da Loreto non desumibile dal testo della comunicazione oggetto di imputazione; con il richiamo ad ipotesi ricostruttive, sia sull'attività di volantinaggio che sulla presenza di due relazioni di servizio al riguardo, di cui si assume l'alterazione, senza accertare se le conclusioni cui è pervenuta la seconda fossero o meno veritiere, posto che il suo redattore ne ha confermato la corrispondenza al reale.

6.5. Violazione di legge processuale e vizio della motivazione, sussistente già in relazione alla pronuncia di primo grado, con riguardo alla mancata valutazione degli atti del procedimento parallelo, instaurato a Potenza nei confronti del Loreto, di cui è stata disposta l'acquisizione, ma delle cui risultanze è stata omessa la doverosa valutazione nel doppio grado di giudizio.

6.6. Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla mancata ammissione di prova contraria sugli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e dell'art. 603 cod. proc. pen., nella parte in cui è stata respinta la richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata in relazione alla prova nuova. Tali istanze, proposte dal Di Giorgio, riverberano sulla posizione del ricorrente, coimputato del medesimo reato. Si sottolinea che le prove richiamate assumono tutte il carattere della decisività, come evidenziato nella memoria riportata testualmente nel ricorso, poiché tendenti a dimostrare che la prima querela non faceva alcun riferimento alla condotta di volantinaggio attribuita a Di Giorgio, come reso evidente dall'instaurazione del procedimento a Taranto in luogo che a Potenza, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.

7. Nel ricorso proposto nell'interesse di **Antonio Vitale**, ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento di cui al capo F), si deduce:

7.1. Violazione di legge inerente all'utilizzazione di materiale informatico privo della acquisizione degli originali, secondo quanto già espresso sub 2.7. ed in relazione al quale si contesta altresì la mancanza di cautele nell'utilizzazione da parte del CC, poiché questi non hanno garantito la custodia dei dati ivi contenuti, vizi che conducono all'accertamento di inutilizzabilità della perizia

disposta su tali atti, in conformità a quanto prescritto dalla giurisprudenza di legittimità.

7.2. Violazione di legge processuale derivante dalla mancata considerazione delle osservazioni del consulente della difesa in ordine alla perizia Gallo, che è stata posta a fondamento della decisione.

7.3. Violazione di norma processuale per mancata analisi dell'eccezione di inutilizzabilità della prova atipica, proposta nell'atto di appello.

7.4. Violazione processuale con riguardo alla mancata escussione del consulente di parte dopo aver acquisito la perizia ai sensi dell'art 507 cod. proc. pen., in conformità a quanto espresso sub 2.6.

7.5. Violazione processuale derivante dal mancato superamento delle valutazioni del consulente di parte, a favore anche del ricorrente, ricavabili dall'esame del CD contestato, argomento non contrastato in sentenza.

7.6. Violazione di legge processuale e vizio della motivazione inerenti all'inaffidabilità delle risultanze del CD in quanto privo dell'originale ed in presenza del pericolo di manipolazione, deduzioni fondate sulle censure del consulente, disattesa con motivazione generica, che non ha considerato le osservazioni proposte.

7.7. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione riguardanti la mancata acquisizione in appello di documenti provenienti dall'imputato, già offerti in primo grado ed ingiustamente non acquisiti, rilevanti al fine di decidere, istanze rispetto alle quali nessuno dei motivi di gravame proposti viene contrastato.

7.8. Violazione di legge processuale, del diritto alla prova contraria e vizio di motivazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie formulate in atto di appello e nella memoria depositata su circostanze sopraggiunte rispetto alla sentenza di primo grado, di contrasto dei dati sui quali è stato fondato l'accertamento di responsabilità.

7.9. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'accertamento dell'effettivo latore della registrazione della conversazione tra Vitale e Di Fronzo al Di Giorgio, riguardante anche l'impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2016.

7.10. Violazione di legge e vizio di motivazione inerente alla quantificazione della pena nella misura mediale tra il minimo ed il massimo e sull'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1.I ricorsi formulati nell'interesse di Perrone e Mongelli sono fondati, mentre quello proposto nell'interesse di Di Giorgio è fondato solo limitatamente al capo 2), secondo quanto verrà di seguito illustrato; le ulteriori richieste devono essere rigettate, con la conseguenza dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione per la fattispecie di cui al capo A).

1.2. In via preliminare appare opportuno ricordare, alla luce del profluvio dei motivi di ricorso formulati da tutti i ricorrenti, sintetizzati nella parte narrativa secondo i principi fissati dall'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., che l'ambito di cognizione riconosciuto al ricorso di legittimità è rigorosamente delimitato all'analisi delle questioni di diritto, sostanziali e processuali, affrontate nel corso del giudizio di merito, oltre che della tenuta logica e completezza della motivazione illustrata nelle sentenze oggetto di impugnazione, con esclusione di qualsiasi rivalutazione autonoma da parte della Corte di legittimità degli elementi di prova su cui l'accertamento è fondato.

Ricordato che nel caso di specie bisogna rapportarsi ad una doppia conclusione conforme di merito, si deve rilevare, in via di inquadramento generale, che sarà oggetto di più analitica disamina in seguito, la ridondanza di molti dei motivi proposti, che contestano un'inesistente mancanza di motivazione sui rilievi formulati, e si sostanzia nella loro riproposizione, in assenza di un confronto concreto sui presupposti in fatto posti a sostegno della decisione dal giudice di merito. Tale situazione produce l'inammissibilità del motivo, stante la mancanza di elementi emergenti dagli atti, che possano qualificarsi ingiustamente non valutati, la cui segnalazione sia funzionale alla verifica della completezza argomentativa in questa sede.

2. Ciò premesso in linea generale, e ricordato che nel corso dell'udienza si è provveduto allo stralcio dell'esame del ricorso proposto nell'interesse di Coccioli, per la rilevata intempestività della notifica del decreto di citazione a giudizio in questa fase, conseguente all'assenza del termine libero di venti giorni, appare opportuno, anche per la natura parzialmente comune dei rilievi formulati da più ricorrenti, esaminare unitariamente le eccezioni di natura processuale, a fine di evitare ripetizioni e ridondanze espositive.

È opportuno premettere in argomento, alla luce delle molteplici censure svolte con riguardo al difetto di motivazione su eccezioni processuali, che la Corte di legittimità è chiamata a valutare la fondatezza o meno del rilievo, non la pertinenza delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di merito, posto che tale ultima verifica è delimitata esclusivamente all'analisi degli elementi di fatto, sulla quale solamente si incentra il controllo del percorso giustificativo

(Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251496); come è stato autorevolmente osservato sulle eccezioni processuali quel che rileva è la decisione, non la giustificazione, cosicché la verifica sollecitata non può che essere limitata al primo profilo.

2.1.1. Inosservanza di norma processuale e mancanza di motivazione in relazione alla mancata confutazione della prova contraria, secondo quanto specificato in atto di appello, in relazione a tutti i capi di accusa (pag .10 ricorso Di Giorgio)

L'analisi di tale rilievo deve muovere dalla considerazione della struttura della motivazione, secondo i criteri normativamente tracciati dall'art. 546 comma 1 cod. proc. pen. Secondo costante interpretazione le deduzioni argomentative della decisione non devono svilupparsi con riferimento a tutte le allegazioni difensive, poiché è previsto un onere argomentativo circoscritto all'individuazione delle prove decisive, ed all'inattendibilità delle prove contrarie, ove queste siano direttamente incidenti sulle prime, che segua un discorso ricostruttivo coerente attraverso l'illustrazione delle tappe del processo decisionale, secondo un criterio di rilevanza degli elementi e di conseguenzialità logica; in tale prospettiva, fondata sulla previsione normativa richiamata, e sulla sua costante interpretazione, non può qualificarsi vizio della motivazione la mancata analisi di osservazioni difensive, ancorché supportate da documentazione, ove non direttamente incidenti sul percorso ricostruttivo del giudicante, rispetto al quale deve sempre soccorrere, al fine dell'individuazione di rilevanza, l'analisi della portata scardinante delle opposte osservazioni.

Tracciato in tal senso il perimetro dell'approfondimento rimesso al giudice d'appello, si deve concludere che la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata risulta corretta, mentre appaiono generici i rilievi, inerenti alla pretesa nullità del provvedimento per mancata analisi delle testimonianze indicate nell'atto di impugnazione, stante il loro implicito superamento, alla luce dei contrasti insanabili con quanto diversamente emergente.

In particolare la sentenza, in relazione al capo A), fonda il suo accertamento, oltre che su quanto riferito da Pontassuglia, sottoposto a vaglio critico, anche sulla registrazione delle affermazioni di Trovisi, che confermano il dato inerente all'incontro Stellaccio -Trovisi Pompeo di cui aveva parlato il primo, registrato con atto a sorpresa, e da ciò trae logicamente l'inattendibilità di quanto in senso opposto dichiarato da Trovisi Domenico; vengono a tal fine richiamati dalla difesa contenuti autonomi di quella conversazione, senza considerare la parte attinente al richiamo dell'incontro Stellaccio- Trovisi Pompeo presso l'azienda agricola del primo avvenuto alla presenza di Pontassuglia (fg 28

sentenza impugnata), che è stata ritenuta determinante, in quanto diretta conferma del racconto del teste.

Se ne trae che, contrariamente all'assunto, nella pronuncia risulta evidenziato il percorso ricostruttivo alla luce del quale si è ritenuto di superare le prove contrarie sulla base di tale assorbente risultanza. Ed è bene rimarcare al riguardo, alla luce delle contestazioni svolte sul punto, che le richiamate affermazioni di Trovisi sono state qualificate "veraci", contrapponendole a quelle offerte nella testimonianza resa, non in ragione di una scelta priva di giustificazione, ma per effetto della loro genesi quale atto a sorpresa, ed alla chiarezza del riferimento, non potendo ravvisarsi sotto tale profilo alcuna contraddizione con l'implicita valutazione di inattendibilità delle ulteriori affermazioni offerte.

I richiami contenuti nel ricorso ad altra parte della medesima conversazione dalla quale dovrebbe desumersi una opposta risultanza non analizzano le chiare circostanze che emergono dallo stralcio considerato nella sentenza, ed esattamente rispondente a quanto riferito dal teste Pontassuglia, circostanza che smentisce la contraddittorietà della motivazione o il dedotto travisamento della prova.

Si ignora inoltre sul punto quanto già richiamato nella sentenza di primo grado in merito all'incompatibilità delle testimonianze che escludevano la possibilità di incontri serali di Di Giorgio, richiamando intercettazioni che dimostravano opposte abitudini (pag. 86 della sentenza di primo grado), che proprio in quanto considerate dirimenti al riguardo, tracciano il percorso entro il quale doveva svolgersi la contestazione.

Per assonanza attinente al tipo di contestazione, che esula dal percorso ricostruttivo posto a base della decisione, appare opportuno segnalare in questa sede che analoga deviazione argomentativa attinge la contestazione inerente alla mancata acquisizione delle prove in ordine al possesso di una diversa auto da parte di Stellaccio nel periodo di riferimento rispetto a quella indicata da Pontassuglia: la sentenza di primo grado in proposito esplicita un dato rilevante, facendo richiamo alle dichiarazioni di Di Giorgio secondo quanto sarà precisato in seguito sub 3.1.2., risultanza con la quale la difesa non si confronta al fine di superarla, ed in relazione alla quale, conseguentemente, emerge la mancanza di pertinenza della prova contraria offerta.

Le ulteriori prove, che si assumono ignorate nel giudizio di secondo grado con riferimento a tale capo di accusa, vengono elencate contestandone l'interpretazione offerta, senza negare la presenza delle espressioni, dalle stesse ricavabili, sulla base delle quali il primo giudice pervenne alla sua decisione,

confermate in appello, cosicché quel che si contesta è la valutazione di tali emergenze nel senso auspicato, non la presenza di risultanze contrarie alle conclusioni raggiunte, con queste incompatibili.

In particolare, si deve richiamare la deduzione inerente alla mancata considerazione della registrazione Trovisi Favale, di cui il primo giudice ha revocato l'ammissione, ed al cui contenuto si annette importanza scardinante il complesso ricostruttivo, valutazione contrastata da quanto emerge dall'esame delle prove, ove si fa riferimento alla risoluta negazione, da parte di Trovisi di aver mai esplicitato il motivo della sua decisione al prelato; risulta inoltre che quest'ultimo ha dichiarato nel corso delle indagini, in verbale acquisito con il consenso delle parti, secondo quanto dato conto nel ricorso (fg 55), di non aver acquisito informazioni da Trovisi in proposito, cosicché il dato probatorio ben poteva valutarsi superfluo, sulla base di quanto ritenuto dal Tribunale.

Nessuna nullità può ascriversi alla decisione sul punto: la difesa, nulla obiettando all'atto del provvedimento di revoca di assunzione delle prove già ammesse, implicito nel provvedimento di ammissione delle prove ex art. 507 cod. proc. pen. che può intervenire solo all'esito dell'istruttoria, ha sollecitato l'acquisizione della registrazione solo dopo l'ordinanza richiamata, che non prevedeva l'approfondimento istruttorio sulla specifica circostanza; pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto di dover valutare tale allegazione probatoria sotto l'aspetto della assoluta necessità al fine di decidere, respingendola con argomentazione che si sottrae alle censure formulate, anche in quanto ampiamente condivisa dal giudice d'appello.

In relazione al capo in esame la difesa di Di Giorgio ha eccepito violazione processuale derivante dall'utilizzazione delle dichiarazioni Dartizio, maresciallo dei CC che ha affermato in dibattimento di aver raccolto le confidenze di Pontassuglia nell'anno 2003, in relazione alle pressioni formulate da Di Giorgio, finalizzate allo scioglimento del consiglio comunale; tale sanzione processuale discenderebbe dalla previsione dell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen.

In realtà, a quel che è dato ricavare dagli atti, risulta che il Dartizio abbia acquisito le confidenze del Pontassuglia al di fuori di un contesto di attività di ufficio, che rifiutandosi di verbalizzarle ha privato il suo interlocutore della possibilità di dare inizio ad un accertamento sul punto; ne consegue che, proprio per il divieto opposto alla verbalizzazione, tali dichiarazioni devono considerarsi assunte al di fuori dall'ambito di una indagine, non essendoci alcuna notizia di reato pregressa.

Nella situazione di fatto tratteggiata nella sentenza, e non contestata quanto alla fedeltà della ricostruzione, emerge l'assenza di un procedimento in

corso, cosicché mancano gli estremi identificativi della condizione procedurale richiamata nell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen. ritenuta essenziale da precedenti della Corte di legittimità, al fine di circoscrivere la sanzione processuale dell'inutilizzabilità (Sez. 6, n. 1764 del 09/10/2012 - dep. 15/01/2013, Naso e altro, Rv. 254180; Sez. 1, n. 27979 del 30/03/2016, Pomatico, Rv. 268333; Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera Rv. 269574)

Manifestamente infondata in fatto è l'eccezione inerente all'omessa motivazione della revoca dell'ammissione della prova derivante da specifiche registrazioni (fg. 175 ricorso Di Giorgio), poiché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello contrasta l'assunto della mancata motivazione, e conclude per la condivisione di quanto espresso sul punto dal Tribunale in argomento; i motivi non vengono contestati nel ricorso, che deduce una carenza argomentativa, smentita da quanto richiamato.

2.1.2. Alle medesime considerazioni deve giungersi con riferimento alle prove che si ritengono non analizzate, inerenti al capo B) dell'imputazione.

Anche in questo caso il ricorrente non segue il percorso ricostruttivo delle sentenze di merito, che fondano le loro conclusioni oltre che su quanto riferito da Pontassuglia, sulle risultanze della registrazione del colloquio tra questi e Dibattista Marcello. Queste ultime sono state ritenute attendibili non solo per i motivi tecnici più avanti esaminati, ma anche per il loro contenuto, posto che i suoi specifici riferimenti di temporali (quanto alla data di primo contatto con Di Giorgio, ricostruibile con riferimento ai ballottaggi per le elezioni comunali), e ad atti del procedimento a carico di Dibattista Liborio - riguardanti le modalità di notificazione ed il loro sviluppo temporale - difficilmente conoscibili da persone estranee; l'attendibilità delle dichiarazioni desumibili dalla registrazione risulta riscontrata dalla presenza di un diritto di godimento di alloggi della struttura l'estate 2007 da parte della famiglia Di Giorgio, che supera la specifica confutazione delle testimonianze richiamate dalla difesa su singole componenti di tale ricostruzione poiché ad essa non si rapportano, evidenziandone, implicitamente l'inattendibilità.

In via esemplificativa, anticipando quanto verrà osservato nell'analisi delle specifiche imputazioni, l'esame delle sentenze di merito evidenzia l'irrilevanza, nella ricostruzione complessiva dei fatti, del sollecitato accertamento sulla presenza personale di Di Giorgio presso il villaggio "il Catapano" nell'estate 2007, posto che, sulla base delle stesse allegazioni difensive, la moglie risulta aver fruito, almeno in parte, del soggiorno, in quanto se ne segnala la corresponsione del corrispettivo, connesso alla presenza di un regolare contratto.

È stato seguito lo stesso percorso ricostruttivo quanto al capo C). In entrambe le sentenze di merito in relazione a tale imputazione si richiama la conversazione registrata, ove Dibattista denuncia una situazione diversa da quella che si assume a fondamento delle censure contenute in ricorso, poiché entrambi gli interlocutori fanno riferimento alla possibilità di superamento del problema insorto richiamando un contratto ancora da perfezionare, cosicché, rispetto a tali emergenze, risulta evidenza la mancanza di contrasti con le risultanze documentali offerte dalla difesa sulla collocazione temporale della conclusione del contratto per la vigilanza del complesso; analogamente irrilevanti risultano le testimonianze a confutazione dell'individuazione della causa del contrasto di Dibattista con Pontassuglia, a fronte di conversazioni che evidenziano la natura non volontaria della decisione sollecitata al Dibatista. .

Anche su tale profilo, in luogo che seguire la ricostruzione posta a base della decisione, per escluderne la correttezza, si oppone la mancata illustrazione della validità di percorsi alternativi, la cui irrilevanza per superare la decisione avversata è evidenziata proprio dalla natura alternativa della prospettazione, e non dall'incompatibilità della risultanza, che deve invece caratterizzare la prova contraria.

Il limite richiamato risulta ancora più evidente con riguardo alla chiave di lettura offerta dalla difesa sul capo G), ove -senza considerare il contenuto delle registrazioni tra presenti e delle intercettazioni telefoniche valorizzate in sentenza a conferma dei contatti Coccioli-Di Giorgio, l'anomalia amministrativa del contributo riconosciuto di fatto a quest'ultimo, e del procedimento che ha condotto alla formazione, a cura del primo, della denuncia in danno di Loreto - si deduce la mancata considerazione delle testimonianze acquisite su aspetti inerenti ai rapporti tra le parti, l'attività amministrativa del comune di Castellaneta, la legittimità della struttura presso cui la famiglia Coccioli esercitava la gestione del bar, elementi tutti che, per la loro genericità, non sono in grado di superare neppure le risultanze delle intercettazioni Coccioli-Pepe e gli accertamenti conseguenti, malgrado la loro natura dirimente al fine di tratteggiare la correlazione con i fatti oggetto di contestazione. Anche in questo caso quindi, si rivendica non l'analisi di prove contrarie, ma di singole risultanze alternative ed autonome rispetto a quanto ritenuto rilevante nella pronuncia di primo grado e richiamato in quella d'appello a sostegno della conferma delle valutazioni di merito.

Sotto tale profilo risultano inconferenti le conversazioni, richiamate nel ricorso –riferite al merito della vicenda- dalle quali si assume poter desumere lo svolgimento di una opposta attività di pressione da parte di Loreto, con relativa

promessa di vantaggi, poiché, anche la loro capacità dimostrativa attiene a diversa circostanza, non alla negazione di quanto emerge dai dati valutati: anche al riguardo viene denunciata la mancata confutazione di percorsi ricostruttivi autonomi, dimostrativi al più di una pari capacità di pressione ascrivibile alle due parti in contesta, non l'inattendibilità dei dati posti a base della decisione, a cui non si rapportano le prove che si assumono ingiustamente ignorate.

L'infondatezza del rilievo assume maggiore evidenza con riferimento alla deduzione difensiva, inerente alla mancata valutazione dei testi a discarico sulla ricostruzione degli accadimenti di cui ai capi 1) e 2).

Infatti, con particolare riferimento alla mancata valutazione delle deposizioni rese dinanzi al giudice di pace da testimoni oculari dello scontro - sulla cui valenza nel procedimento di dirà in seguito – si dimostra la natura alternativa del percorso ricostruttivo, sul quale si rivendica una specifica motivazione, posto che la pronuncia di primo grado aveva già, in maniera non specificamente contestata, dato conto dell'ampia attività di inquinamento delle dichiarazioni assunte al riguardo, individuando sia costanti pressioni presso le forze dell'ordine per ottenere una ricostruzione a sé favorevole, posta in essere dal Di Giorgio, e da questi realizzata anche con ricorso a forme di accertamento eseguito al di fuori dello schema legale (si veda attività Lentino fg 56 inerente alla verbalizzazione delle dichiarazioni di Coccioli), sia la realizzazione di forme di pressione diretta, attraverso iniziative di carattere giudiziario, sia con il ricorso alla deposizione di testi inesistenti per loro stessa ammissione, come nel caso di D'Eredità. Ne discende che la ricostruzione è del tutto estranea all'ambito dell'analisi tracciato dalle pronunce di merito e si snoda attraverso il richiamo a testimonianze alternative, che non superano la valutazione delle prove acquisite, aspetto sul quale entrambi i giudici di merito sono pervenuti ad analoga conclusione.

2.1.3. I medesimi rilievi vengono sviluppati nel settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Vitale, e nel primo motivo formulato nel ricorso nell'interesse di D'Alessandro, atti in cui si censura la mancata acquisizione e considerazione della documentazione offerta in primo grado, ritenuta non rilevante e la condivisione di tale decisione della Corte territoriale.

Anche in questo caso la pertinenza della deduzione va valutata alla luce della ricostruzione contenuta nella sentenza che, a proposito dell'analisi dei rapporti Di Giorgio Vitale, e della verifica di un trattamento favorevole, considera due specifici procedimenti sul cui sviluppo si è svolta l'istruttoria, in relazione ai quali individua delle decisioni contraddittorie del Di Giorgio, sbilanciate in entrambi i casi a favore di Vitale, rispetto al trattamento riconosciuto ai

coimputati; in tale contesto ricostruttivo si inserisce l'intervento di Vitale presso Di Fronzo, di cui è stata acquisita la registrazione presso Di Giorgio, per desumere la sussistenza del reato.

Le produzioni offerte, inerenti, a quel che risulta dal ricorso, ad ulteriori attività di Di Giorgio in danno di Vitale, non attingono gli specifici accertamenti richiamati a fondamento della ricostruzione, cosicché non incidono sulla presenza delle anomalie segnalate, e quindi esulano dal concetto di prova contraria, legittimando la valutazione di non pertinenza del dato probatorio offerto.

Né a diverso avviso può pervenirsi seguendo l'impostazione difensiva che assume acquisibile, in assenza di una previa valutazione, qualsiasi documento proveniente dall'imputato, poiché è rimessa al giudice, in via preliminare, la delimitazione del diritto alla prova, attraverso l'individuazione di quelle manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190 comma 1 cod. proc. pen.) disposizione funzionale a garantire la possibilità di incanalare l'istruttoria in un ambito non estensibile a campi estranei al nucleo dell'accertamento, in mancanza della quale si produrrebbero inevitabili ricadute sulla funzione stessa dell'accertamento processuale; in tal senso l'argomentazione del primo giudice, letta alla luce delle ricostruzioni contenute in sentenza, condivise dal giudice d'appello, offrono una giustificazione esauriente, e risultano insindacabili in questo grado (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585).

Le medesime considerazioni possono ripetersi con riguardo alle censure proposte nell'interesse di D'Alessandro, posto che le memorie offerte contenevano esclusivamente l'illustrazione della documentazione allegata, inerente alla provvisoria esecutorietà delle delibere di giunta, aspetto che, per quanto si dirà in seguito, nell'analisi dei motivi proposti nell'interesse del ricorrente, è risultata del tutto irrilevante nel percorso decisionale seguito.

2.2. In relazione a tutti i capi di accusa la difesa di Di Giorgio ha contestato la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, derivante dalla modifica degli elementi di fatto contenuti nell'imputazione.

Anche tale profilo risulta manifestamente infondato. Devono ribadirsi in argomento i principi fissati dalla Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, imp. Di Francesco, Rv.205619, con successive conformi Sez. 2, Sentenza n. 17565 del 15/03/2017 imp.Beretti, Rv.269569) che ha stabilito che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, nei suoi elementi essenziali, idonea a produrre un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; con la conseguenza che l'indagine

volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel confronto meramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione deve ritenersi del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso lo sviluppo processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi sull'oggetto dell'imputazione, che può dirsi mutata solo ove si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. Tali principi, già correttamente richiamati nella pronuncia oggetto di impugnazione, risultano aver guidato il giudizio svolto al riguardo.

Invero, nel caso concreto, come specificamente si vedrà in relazione ai singoli capi di accusa per i quali la censura è stata formulata, il mutamento riguarda limitati elementi di fatto; in particolare, quanto al capo A), a fronte di una imputazione che individua Pontassuglia quale unico tramite della richiesta concussiva, si è accertato in sentenza che la condotta è poi giunta a consumazione solo attraverso l'intervento di Stellaccio, che si sarebbe realizzato con l'intermediazione del primo, cosicché il dato non solo non risulta mutato nei suoi elementi essenziali, ma ha costituito oggetto di specificazione nel corso del giudizio, e rispetto ad esso risultano acquisite ed espresse specifiche difese dell'accusato, secondo lo schema legale sopra richiamato.

Manifestamente infondata è l'eccezione riguardante il capo B), che trova origine nel presupposto che si sia accertata la responsabilità per una condotta estranea al capo di imputazione, in quanto riferita ad un diverso arco temporale rispetto a quello contestato.

L'eccezione valorizza il dato che nell'indicazione del capo di accusa si faccia riferimento ad un alloggio ottenuto in godimento nel 2008, laddove nell'indicazione della data di consumazione si considera la condotta risalente al 2007, il che rivela che si contesta anche l'attività illecita dell'anno precedente, cronologia del contestato illecito rispetto alla quale è si è ampiamente dispiegata la difesa di merito, attraverso deduzioni e offerte di elementi di contrasto a tale ipotesi, riguardanti proprio la realizzazione della condotta più risalente.

Basterà osservare che la contestata registrazione Pontassuglia-Dibattista, formata nel luglio 2007 sulla base dei dati cronologici ivi riferiti, non avrebbe ragion d'essere se non rispetto ad una condotta, la richiesta dell'uso di un appartamento nel complesso residenziale, appena formulata e rispetto al suo contenuto si è ampiamente dispiegata l'attività difensiva delle parti.

Le circostanze esposte giustificano le conclusioni di infondatezza dello specifico rilievo, sotto entrambi i profili.

Infondata è anche l'eccezione inerente al capo C). La tesi di accusa -aver il Di Giorgio ottenuto l'estromissione di Pontassuglia dal lavoro di guardiania - è formulata nel capo di accusa riferendo la dipendenza della parte lesa da una società, titolare del servizio, che si è rivelata non corretta. Il dato, anche in questo caso, risulta irrilevante, sulla base degli accertamenti di merito svolti, che hanno approfonditamente scandagliato l'elemento di fatto rilevante -costituito dall'intervento del ricorrente Di Giorgio sul libero esercizio dell'attività lavorativa di guardiania da parte di Pontassuglia nel centro vacanze gestito dalla società di cui risulta socio Dibattista- cosicché, anche in questo caso la diversità del fatto verificato, limitata all'individuazione del titolare dell'attività in cui favore la parte lesa prestava servizio, non risulta incidente sull'ampiezza del diritto di difesa, in conformità ai principi di diritto richiamati, di cui ha fatto buon governo il giudice di appello, pervenuto alle medesime conclusioni.

Inammissibile per genericità, oltre che manifestamente infondata, risulta la censura inerente alla mancanza di corrispondenza del fatto accertato rispetto alla contestazione, formulata in relazione al capo G).

In realtà il capo di accusa disegna compiutamente l'individuazione dei pubblici ufficiali, identificabili in D'Alessandro e Perrone, che si indicano concorrenti con Di Giorgio, ritenuto terzo beneficiario, cosicché non è dato cogliere quale elemento di fatto sia mutato rispetto all'originaria contestazione, che, nel prevedere le accuse di cui agli artt. 319- 319 ter cod. pen., è stata convalidata limitatamente al primo reato già nel giudizio di primo grado, sulla base della constatazione della mancata interferenza dell'azione in atti giudiziari, ed è stata circoscritta la responsabilità alla condotta attribuita ai pubblici ufficiali D'Alessandro e Perrone, specificamente individuata nel capo di imputazione: l'eccezione di nullità della sentenza per mutamento della contestazione in violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen. risulta quindi manifestamente infondata.

2.3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche riguardo all'eccezione che verte sulla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di Pontassuglia.

Ricordato che questi ha denunciato di essere stato il tramite delle pressioni presso Trovisi, che hanno generato l'imputazione di cui al capo A), da parte del ricorrente Di Giorgio, si osserva nel ricorso che, in sede di indagine dinanzi al P.m., per quel che è dato desumere dagli atti, a domanda dell'inquirente questi aveva dichiarato che all'epoca faceva parte del medesimo schieramento politico che avrebbe ispirato la condotta di Di Giorgio, cosicché egli

ne aveva condiviso gli scopi, elemento di fatto che, secondo la prospettazione, lo qualificava come persona sottoponibile alle indagini; la circostanza avrebbe imposto per la sua audizione le cautele previste dall'art. 63 cod. proc. pen., non attuate, con la conseguente inutilizzabilità di quanto acquisito.

La censura è infondata nel merito. Come è stato già osservato dal giudicante l'inutilizzabilità si riferisce a circostanze di fatto emerse nel corso dell'audizione, non preventivabili, cosicché la regola di giudizio applicabile in questi casi non avrebbe prodotto l'inutilizzabilità *erga omnes* di quanto affermato, ma solo quella in danno del Pontassuglia, emergente dalle sue dichiarazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 63 comma 1 cod. proc. pen.

Inoltre, come è dato ricostruire dall'analisi delle sentenze di merito, il Pontassuglia è stato escusso in dibattimento nel corso del presente giudizio quale testimone in epoca successiva a tali dichiarazioni, e prima della sua escussione non è stata eccepito alcunché dalle parti presenti riguardo alla sua qualità di indagato, o di persona sottoponibile alle indagini, pur essendo queste consapevoli del materiale contenuto nel fascicolo del P.m., diversamente dal Collegio giudicante.

Il dato riferito supera in fatto la valenza della contestazione, posto che la sanzione di inutilizzabilità, di natura squisitamente processuale, non può che attingere lo specifico atto, non quanto offerto dal dichiarante anche in diverso contesto, cosicché l'intervenuta acquisizione di ulteriori dichiarazioni dibattimentali, in mancanza di censure inerenti alla qualità del deponente ed alla necessità di nominare un difensore, esclude che possa assumere rilievo anche la prospettata inutilizzabilità di atti che non sono stati posti a base dell'accertamento dei fatti.

Risulta infondata, in fatto ed in diritto anche l'eccezione inerente al difetto di motivazione sotto tale profilo.

Oltre a quanto già richiamato in punto di eccezioni processuali si deve osservare che sull'esistenza di tale motivazione non possono condividersi le censure proposte, che si incentrano sul dato che questa sarebbe costituita da un rinvio al contenuto di un atto estraneo al procedimento, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, dinanzi al quale l'eccezione era stata originariamente formulata, atto per questo valutato inutilizzabile.

A prescindere dalla considerazione che l'inutilizzabilità è vizio che riguarda esclusivamente le prove e la loro possibilità di fondare una legittima valutazione di fatto, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 191 cod. proc. pen., si deve ricordare che la modalità argomentativa del giudicante sul punto è qualificabile quale motivazione per *relationem* a cui può legittimamente farsi

ricorso, per univoca giurisprudenza, alla presenza di tre condizioni identificabili: in un'argomentazione che faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; in un rimando che fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; nel richiamo ad un diverso atto che, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (principio pacifico; da ultimo, per tutte Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839).

Tutti gli elementi elencati risultano presenti nella specie. In particolare, la relativa eccezione è stata proposta in primo grado, ed anche nel ricorso, negli esatti termini già esposti in sede cautelare, ed in ragione di ciò manca la necessità di un approfondimento ulteriore rispetto a tale esplicitazione, condizione che consente di escludere l'incompletezza del rinvio, e di valutarlo non satisfattivo delle esigenze giustificative dell'interessato.

Inoltre sul piano formale, quel che è ancora più rilevante, è che l'atto fosse conosciuto dal Di Giorgio, in quanto espresso a conclusione del procedimento cautelare di merito dallo stesso instaurato, cosicché, pur ipotizzando una non rituale considerazione di atto non acquisito formalmente nell'ambito del fascicolo per il dibattimento, il dato risulterebbe inidoneo a privare di legittimità il rinvio, posto che quel che rileva è la conoscenza o la conoscibilità da parte dell'interessato dell'atto a cui il giudicante ha fatto riferimento, condizione pacificamente esistente, per quanto appena riferito.

Del tutto generico è l'assunto che siano stati utilizzati al fine della decisione il contenuto di atti estranei al fascicolo per il dibattimento, desunto dal richiamo a fg 45 della sentenza a dichiarazioni rese da Pontassuglia nel corso delle indagini; in senso contrario, si deve osservare che il giudice di merito, alla luce della richiamata presenza di precedenti audizioni, e della mancata contestazione svolta nel corso dell'esame in contraddittorio di elementi contrastanti, ben può desumere una valutazione di coerenza del narrato, mentre manca qualsiasi riferimento specifico che consenta di concludere che siano stati esaminati i relativi atti; in senso contrario a fg 104 della sentenza di primo grado si dà conto dell'ovvia circostanza che i verbali delle dichiarazioni rese da Pontassuglia nel corso delle indagini non fanno parte del fascicolo del

dibattimento, cosicché l'espressione contestata non può che esser frutto della deduzione logica illustrata, direttamente derivante dall'intervenuta acquisizione della deposizione in dibattimento, nel contraddittorio delle parti che, al contrario, tali atti conoscevano e che avrebbero dovuto, in quella sede, evidenziarne le contraddizioni rispetto a quanto offerto in giudizio.

Per uniformità di argomento appare opportuno segnalare in questa sede che sul punto che la difesa, nelle contestazioni di merito delle risultanze delle prove, inferisce la non credibilità di Pontassuglia dalla mancata corrispondenza di quanto da questi riferito sull'episodio del capo A) e quanto offerto sul punto dal teste Dartizio; in realtà tale ipotetico contrasto non emerge da specifiche risultanze di prova, che è essenziale richiamare ove se ne contesti la mancata valutazione.

Il medesimo vizio, segnalato quanto alle dichiarazioni di Ignazi a fg 178 del ricorso Di Giorgio, che ancorché generico sul punto, può intendersi riferito alle dichiarazioni da questi rilasciate il 07/05/2009, all'a.g. di Potenza, atto cronologicamente estraneo al processo che, qualche rigo prima nella sentenza in esame (fg 31) risulta acquisito al fascicolo. Pur dovendosi accertare l'effettiva inutilizzabilità del dato, poiché non emerge che l'interessato sia stato sentito sul punto ed il relativo verbale sia stato sottoposto a contestazione, deve per contro rilevarsi che il suo contenuto, ancorché citato in sentenza, proprio alla luce del rimando al suo contenuto, risulta del tutto estraneo alla decisione, posto che di esso si richiama una conversazione con Trovisi Domenico, nella quale egli faceva riferimento alle dimissioni presentate dal consiglio comunale, manifestando disappunto, senza indicare le ragioni della sua determinazione, dato del tutto neutro ai fini della decisione sul capo A), riguardante la circostanza.

2.4. Per quel che riguarda la mancata acquisizione delle prove offerte sulla scarsa credibilità di Pontassuglia, costituita da registrazioni dalle quali si dovrebbero ricavare ammissioni di questi, dinanzi a persone non identificate, della falsità dei suoi apporti si deve richiamare la considerazione che la stessa possibile qualificazione di tali dati quali prove sopravvenute elemento di novità ha costituito oggetto di contestazione nel corso dell'udienza di appello in cui vennero offerti approfondimenti, dato essenziale al fine di valutare la fondatezza del rilievo processuale, e tale qualificazione non risulta sostenuta da alcun elemento di conferma, attinente all'effettiva sopravvenienza di tali elementi, oltre che al contesto nel quale tali dati sarebbero stati acquisiti.

La circostanza, anche per la genericità del rilievo in argomento, esclude la fondatezza dell'eccezione difensiva, fondata sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 603 comma 2 cod. proc. pen.

Non risulta esplicitata infatti quale condizione di fatto, al di là del dato temporale, possa aver determinato la natura sopravvenuta del dato conoscitivo, acquisito tramite le dichiarazioni rese al difensore da Putignano, laddove era chiaro fin nel corso del procedimento di primo grado da Pontassuglia che questi fosse stato il suo tramite per entrare in possesso delle registrazioni offerte a sostegno delle sue accuse, posto che non risulta illustrato nel ricorso l'impedimento alla sollecitazione all'audizione testimoniale nel corso del dibattimento di primo grado; il dato richiamato esclude la validità di quanto argomentato dalla difesa in ordine al diverso canone valutativo rivendicato.

Analoga osservazione deve formularsi quanto agli ulteriori elementi di prova, di cui è stata sollecitata l'assunzione nel corso di svolgimento della fase di discussione del giudizio di appello, poiché, al di là del dato cronologico, attinente all'intervenuta acquisizione dei dati nella fase immediatamente precedente a quel giudizio, non risulta contestualizzata la natura sopravvenuta degli spunti di approfondimento offerti.

La circostanza di fatto non risulta sufficiente a far inquadrare la richiesta nell'ambito della disposizione di cui all'art. 603 comma 2 cod. proc. pen.; diversamente opinando sarebbe possibile, in spregio ai principi costituzionali di immediatezza, speditezza, e ragionevole durata, addurre indefinitamente dati conoscitivi ulteriori, suscettibili di bloccare lo sviluppo del procedimento.

Nel caso di specie si assume che le persone di cui è stata richiesta l'audizione, abbiano sentito dal Pontassuglia riferire sulla non veridicità di quanto denunciato, ma non si indicano contesti e tempi della rivelazione, o i rapporti sottostanti tra le parti, che permettano di valutare, al fine di considerare la natura sopravvenuta del dato, l'impossibilità di allegazione precedente.

Come già osservato in relazione all'acquisizione con indagini difensive delle dichiarazioni di Putignano anche per tali ulteriori allegazioni, di cui non è identificata l'accidentalità della scoperta, la natura dei rapporti tra le parti in colloquio ed i relativi contesti e l'impossibilità di precedente allegazione, deve ripetersi la medesima considerazione; la difesa si è limitata a richiamare i tempi dell'acquisizione, non l'occasione della stessa che, anche sulla base delle contestazioni svolte nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello, risulta rimandabile ad un'iniziativa di indagini a cura delle parti, suscettibili quindi di essere svolta in precedenza.

Il dato offerto quindi, più che all'individuazione di prove attiene all'indicazione di un tema di indagine -la generica credibilità di Pontassuglia- su cui si offre non una prova opposta su un dato scardinante la ricostruzione di accusa, ma elementi idonei a innestare un'ulteriore indagine sul punto; basti

pensare alla smentita, parziale già per la stessa prospettazione, emergente dalle confessioni che si assumono raccolte presso Pontassuglia, ed alla mancata documentazione tecnica inerente alla genuinità delle registrazioni, oltre che, come già evidenziato, alla mancata contestualizzazione della natura forzosamente sopravvenuta delle acquisizioni, per escludere la ricorrenza della valutabilità del dato offerto quale prova nuova. La mancata identificazione di tali elementi di fatto rendono generiche le eccezioni svolte in merito all'inquadrabilità delle allegazioni nell'alveo dell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen.

Sul punto deve richiamarsi quanto già chiarito dalla Corte di legittimità relativamente all'ambito nel quale può considerarsi sopravvenuta la testimonianza, identificabile solo nell'ipotesi di condizioni di impedimento concreto alla sua assunzione in precedenza, derivante, ad esempio dall'irreperibilità del teste, superata solo successivamente (Sez. 2, n. 41810 del 27/09/2013, Coroneo, Rv. 257339), o ad altre circostanze impeditive. Cosicché, sotto questo profilo, deve escludersi carattere di novità ai dati offerti che, essendo stati assunti su iniziativa della difesa, che non ha allegato impedimenti di fatto alla loro tempestiva acquisizione, non possono ritenersi sopravvenuti.

Correttamente quindi, a fronte di tali mancate specificazioni, la Corte ha svolto la valutazione di non indispensabilità al fine di decidere dell'allegazione offerta, che si contesta solo per il mancato riferimento al criterio di giudizio di cui all'art. 603 comma 2, cod. proc. pen. i cui presupposti devono escludersi.

Del resto, proprio la convergenza dei plurimi elementi di prova, di cui si è dato conto nella pronuncia, esclude l'incertezza del dato che rende indispensabile l'allargamento del campo di valutazione, presupposto del provvedimento previsto dall'art. 603 comma 1 cod. proc. pen.

È bene rimarcare che l'argomentazione a sostegno della verifica di credibilità di Pontassuglia contenuta nella sentenza di primo grado, richiamata in quella di secondo grado, risulta particolarmente analitica e supportata da elementi di conferma, e dalla puntuale smentita dei dati offerti in senso contrario, proveniente anche da parte dello stesso Di Giorgio, o degli altri testi – si veda in particolare l'analisi sull'incongruenza della versione complessivamente offerta da Dibattista sui rapporti tra le parti-. In tal senso del tutto eccentrico rispetto alla realtà processuale risulta il richiamo ad un precedente della Corte di legittimità in argomento (segnatamente la pronuncia della Sez. 6, n. 21314 del 05/03/2015, Casamonica e altri, Rv. 263565) attinente ad un procedimento definito con il rito abbreviato sulla base della valorizzazione dei risultati di indagini, risultate poi inquinate, condizioni neppure rapportabili alla situazione concreta, ove, come già sottolineato, vi è stato un amplissimo approfondimento

istruttorio, esteso anche a circostanze non direttamente attinenti ai fatti contestati, e quindi ad elementi indiretti sulla credibilità dei testi, che, per quanto detto, non risulta smentito dalle prove offerte, che non attengono agli specifici elementi oggetto di accertamento.

La decisione impugnata quindi resiste alle censure formulate, anche sotto tale profilo.

Irrilevante nel merito, per quanto si dirà, è la censura inerente alla mancata assunzione di prova contraria riguardo alla circostanza della distribuzione dei volantini attribuita da Loreto al Di Giorgio solo in dibattimento, per effetto della decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2.5. In relazione al vizio processuale denunciato ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. si deve ricordare che questo è circoscritto alla mancata assunzione di prova contraria decisiva offerta nel corso del giudizio di primo grado, e richiesta ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen., secondo quanto testualmente previsto dalla disposizione richiamata.

Tale vizio risulta denunciato a fg 104 del ricorso Di Giorgio in relazione alla mancata acquisizione del verbale di assemblea condominiale, e si rapporta la richiesta, intervenuta solo nel secondo grado, al mutamento della contestazione intervenuta sul capo C).

In realtà l'eccezione risulta infondata anche in relazione ai suoi presupposti legittimanti, oltre che in punto di decisività.

Quanto al primo profilo si deve smentire la correlazione della circostanza di fatto con l'elemento nuovo ritenuto in sentenza, poiché contrariamente a quanto esposto, al di là della diversa qualificazione della società datrice di lavoro, la circostanza inerente all'influenza del Dibattista sulle determinazioni del condominio, e quindi la rilevanza delle deliberazioni sul punto e della loro collocazione temporale, emerge già dalla contestazione contenuta nel decreto che ha disposto il giudizio, sicché la prova contraria avrebbe dovuto essere sollecitata già in primo grado.

Nel merito inoltre la prova, alla luce delle argomentazioni contenute in sentenza, non risulta decisiva, posto che, come già osservato, dalla conversazione Pontassuglia-Dibattista, che ha costituito il riferimento probatorio sul dato di fatto, emerge che il contratto di cui si parla sarebbe stato concluso successivamente, mentre all'epoca del colloquio risultava formata solo un'offerta più favorevole, che sarebbe stato difficile respingere al fruitore del servizio, malgrado l'esigenza sopraggiunta, cosicché il dato di prova offerto verte su un elemento di fatto non rilevante rispetto alle accuse.

2.6. L'eccezione formulata a pag. 179 del ricorso Di Giorgio, inerente alla violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen., coinvolge sia la decisione di non assumere le prove contrarie già ammesse, sia quella di non acquisire le ulteriori prove richieste ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sia la decisione della Corte territoriale, in ordine all'ammissione di nuove prove.

Quanto al primo profilo è evidente che i dati non acquisiti in primo grado esulano dal concetto di prova nuova o sopravvenuta, quanto alle circostanze che ne costituiscono l'oggetto, cosicché l'analisi del giudicante si deve fermare a considerare la validità della valutazione svolta dai giudici di primo grado sulla pertinenza delle prove offerte rispetto agli elementi oggetto di indagine.

Si deve condividere, in ordine all'analisi della legittimità della decisione di revoca di prove già ammesse, quanto già sottolineato nella sentenza impugnata sulla piena rispondenza al modello legale della modificazione, nel corso del processo, di quanto in un primo tempo valutato sul piano probatorio, posto che la natura accusatoria del processo prevede che il giudice in sede di ammissione delle prove, non conoscendo il campo dell'accertamento, sia tenuto ad ammettere quanto risulta legalmente richiesto, salvo ad operare nel corso del procedimento una scrematura dei dati offerti, in ragione del successivo delinearsi del campo dell'accertamento, secondo quanto disegnato dalle disposizioni di cui agli artt. 493 e 495 comma 4 cod. proc. pen.

Peraltro la richiesta di assunzione di tali prove non è avvenuta prima della chiusura dell'istruttoria, manifestata dalla decisione collegiale assunta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ma ha seguito di tale provvedimento, con il che deve valutarsi che si sia concretizzata una sollecitazione all'assunzione di nuove prove ai sensi della disposizione citata, correttamente esclusa sulla base dei criteri di necessità dell'acquisizione fissati dalla disposizione richiamata.

In tal senso, conseguentemente, deve valutarsi corretta la decisione del Tribunale, anche in relazione alle istanze connesse audizione di D'Eredità, sentito *ex officio* dal Tribunale, posto che il dato offerto, attinente alla sua condizione di lavoro nel periodo di riferimento, era già stato oggetto di opposta allegazione documentale da parte della difesa, e di connessa valutazione da parte del Collegio, il che supporta la determinazione di carenza di rilievo di ulteriori elementi sul punto.

Quanto alla richiesta di prova contraria, sollecitata con l'acquisizione della deposizione di Stellaccio, a smentita di quanto riferito da Pontassuglia nel corso del dibattimento di primo grado, si deduce carenza argomentativa nella pronuncia di appello, contraddetta da quanto in tale provvedimento osservato a fg 17 con specifico richiamo alla motivazione delle ordinanze istruttorie espresse

dal primo giudice, in relazione al cui sviluppo illustrativo nessun rilievo viene formulato nel ricorso, che ripropone in questa sede l'istanza di merito, senza superare le deduzioni espresse a sostegno dell'opposta decisione. Tale richiesta risulta, per l'effetto, inammissibile per genericità.

Riservando l'analisi delle osservazioni specifiche inerenti al tema di indagine, svolte con riguardo alle singole contestazioni, si deve in questa sede segnalare con riferimento alle ulteriori prove contrarie sollecitate, in particolare in relazione ai capi G), 1) e 2) – segnatamente sulla vicenda del bar Gorgo, che ha avuto influenza l'accertamento inerente a quelle imputazioni- che sul piano processuale non può che concludersi per l'inconsistenza della censura ove formulata rispetto ai dati assunti a seguito del provvedimento del giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Se in relazione a tali acquisizioni sussiste il diritto di dedurre la prova contraria, tale attività postula una valutazione di specificità dell'allegazione riguardante la connessione di questa con quanto ulteriormente acquisito; l'istanza di ammissione integra a tutti gli effetti una richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., ma, ai fini del vaglio di ammissibilità, sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., la parte istante ha l'onere di indicare specificamente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che quest'ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione (da ultimo, in senso conforme Sez. 5, n. 28597 del 07/04/2017, Pennestri ed altro, Rv. 270242).

Su tale profilo è mancante l'approfondimento, sia in sede di illustrazione di merito, che del motivo di ricorso proposto, risolvendosi la richiesta nell'assunzione di prove ulteriori rispetto ad un accadimento complesso –inerente alla vicenda del volantinaggio che ha fondato l'imputazione di cui ai capi 1) e 2) - rispetto al quale quanto acquisito ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. riguardava elementi - quali lo stato di occupazione del teste D'Eredità - già valutato nella sentenza di primo grado anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa (fg 618 sentenza cit.), secondo quanto già riferito.

2.7. Le medesime considerazioni devono formularsi anche per quel che attiene alle richieste di prove nuove offerte dalla difesa Vitale, a sostegno dell'inattendibilità della contrapposizione Di Fronzo - Vitale, posto che la ricostruzione contenuta in sentenza non è fondata su tale profilo, ma sul contenuto di una conversazione trovata in possesso di Di Giorgio.

Sui punti richiamati, a fronte della contestata mancata valutazione dei dati di prova offerti, risulta espressa con ordinanza collegiale del 27/05/2016 una valutazione di irrilevanza dei medesimi ai fini del decidere, richiamata in sentenza, il cui contenuto valutativo il ricorso non considera, così ricadendo nel vizio già in precedenza segnalato, riguardante la sollecitazione in questa sede, attraverso una infondata censura di carenza argomentativa, di una diversa valutazione di merito, estranea all'ambito di analisi delineato per il giudizio di legittimità.

2.8. Sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni Santomauro su quanto acquisito da Tanzarella Roberto si è segnalata in ricorso la mancata valutazione dell'eccezione, che ha condotto a raccogliere elementi dalle affermazioni dell'ufficiale di p.g., pur non essendosi provveduto all'assunzione del teste diretto, sollecitata dalla parte.

Invero, all'interno dell'approfondimento inerente alla presenza di Di Giorgio nel complesso il Catapano nell'arco delle stagioni estive degli anni 2007-2008 la pronuncia richiama quanto acquisito dall'ufficiale presso il teste Tanzarella, senza provvedere all'escussione di quest'ultimo, in violazione dell'art. 195 comma 4 cod. proc pen.

Per contro, la conseguente inutilizzabilità della prova risulta del tutto irrilevante al fine di decidere. Rilevato che l'affermazione di responsabilità del Di Giorgio è stata circoscritta alla sola annualità del 2007, il dato storico della fruizione di un alloggio nel complesso da parte della sua famiglia per tale periodo appare del tutto pacifico, anche alla luce delle ammissioni difensive, e segnatamente le dichiarazioni dell'interessato, con cui, per altri versi, si rivendica l'intervenuto pagamento della prestazione; ne consegue che anche l'esclusione del dato di prova, evidenziato solo nella pronuncia di appello, ed impropriamente richiamato in sentenza a conforto di tale verifica, oltre che i dati relativi alle risultanze del registro di presenze, anch'esso irrilevante, alla luce di quanto evidenziato, consentono di sostenere la conclusione in fatto raggiunta dai giudici di merito al riguardo, pur escludendo gli elementi di prova contestati.

2.9. Infondata risulta l'eccezione inerente alla mancata assunzione della prova contraria, costituita dal verbale di assemblea del condominio afferente all'attribuzione dell'attività di portierato al Pontassuglia, astrattamente idonea ad escludere il fondamento dell'accusa di cui al capo C).

Bisogna rilevare che sulle istanze istruttorie formulate in primo grado la Corte d'appello ha formulato un rilievo preliminare ed assorbente di intempestività della richiesta. Si osserva a fg 18 della pronuncia richiamata che tutte le richieste integrative sono state formulate ad istruttoria già chiusa, dopo

l'ampliamento di indagine disposta *ex officio* con l'audizione dei testi D'Eredità e Sanseverino, escussi per acquisire elementi in relazione all'accusa di cui ai capi 1) e 2), cosicché la prova contraria avrebbe potuto trovare ingresso esclusivamente in relazione ad acquisizioni connesse a tali audizioni. L'osservazione risulta coerente con i tempi processualmente stabiliti per evitare un'incontenibile dilatazione dell'ambito dell'accertamento, che richiede che si seguano le scansioni processuali previste, a meno che non sia dimostrata la natura sopravvenuta del dato o della sua rilevanza, sula base di emergenze probatorie intervenute nel corso del procedimento.

Per di più la censura risulta chiaramente infondata nel merito; richiamato il dato, pacifico, che per prova contraria debba intendersi qualsiasi elemento idoneo a scardinare la portata dimostrativa della opposta acquisizione, e che rispetto a quest'ultima, vada valutata la rilevanza sia della dimostrazione diretta che del suo contrario, basterà por mente alla circostanza che dall'analitica ricostruzione contenuta nella sentenza della specifica situazione lavorativa di Pontassuglia contenuta ai ffgg. 226 e segg. della pronuncia di primo grado, mai si considera la vicenda contrattuale, ma la sua presenza in loco, secondo quanto viene in rilievo proprio in ragione delle registrazioni acquisite, già richiamate.

Il dato, chiaramente ricavabile dagli atti, dà conto della non corretta qualificazione della prova allegata quale contraria e legittima la sua mancata acquisizione, sottraendo in fatto la pronuncia censurata dai vizi denunciati.

2.10. Anche le censure formulate in relazione all'utilizzazione delle registrazioni acquisite in assenza dell'originale risultano infondate.

Bisogna ricordare che tali contestazioni raggiungono le captazioni realizzate dalle parti private di loro iniziativa, nel corso dello svolgimento dei fatti, e sono state offerte a sostegno della veridicità di quanto da loro affermato. Il richiamo alla disposizione inerente agli accertamenti svolti su iniziativa dell'autorità titolare delle indagini, quindi, risulta del tutto eccentrico rispetto alla situazione concreta.

Come più volte affermato dalla Corte di legittimità (sul punto da ultimo Sez. 6, Sentenza n.31342 del 16/03/2011, imp. Renzi, Rv. 250534 e precedentemente Sez. 3, Sentenza n. 10970 del 09/02/2006, Zanetta, Rv. 234563) con riferimento alla registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi allo stesso, questa è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità; cosicché tali risultanze non possono che essere valutate quale prova documentale, in relazione alle quali si

pone, al pari di qualsiasi prova di tale natura, un obbligo di accertamento di genuinità dell'atto.

Il giudice di merito, al di là di un improprio riferimento alla qualificazione di tale produzione quale prova atipica, risulta aver fatto buon governo di tali principi, poiché, accertata l'utilizzabilità astratta di tali atti, anche quando non siano costituiti dagli originali, per la mancanza di una preclusione all'uso processuale di copie dei documenti (Sez. 2, n. 22184 del 22/05/2007, Rigo, Rv. 237017; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 242083; Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014, Lin Haihang, Rv. 261627) si è posto il problema della valutazione di attendibilità, sia sul piano tecnico – riguardante la verifica inerente alla pretesa interpolazione dei dati contenuti nei *files* audio, valutabile sulla base della continuità e congruenza delle registrazioni offerte, - sia sul piano della corrispondenza delle voci registrate alle caratteristiche espressive dei conversanti, come individuati dal teste che aveva posto a disposizione tali atti, ed ha risolto positivamente entrambi gli accertamenti grazie al contributo tecnico del perito ed all'analisi svolta dal Luogotenente Cesare del RIS. Ne consegue che la valutazione di attendibilità del dato documentale risulta svolto in pieno ossequio alle esigenze accertative richieste, condizione che impone di escludere la fondatezza dei rilievi sul punto.

In fatto è bene rilevare, a fronte dell'analiticità delle censure formulate rispetto alla perizia Gallo, che non è dato rilevare alcuna contraddizione alle risposte da questi fornite ove, da un canto, esplicita che, sia per i mezzi tecnici usati per l'originaria captazione, che per la natura del supporto usato per la copia non è possibile escludere la manipolabilità della copia rispetto all'originale, e la conclusione opposta, poiché tra i due quesiti sussiste la stessa differenza che si rinviene tra l'ipotesi teorica astratta e la verifica della situazione concreta.

Cosicché è del tutto pacifico che se manca l'originale non può escludersi la manipolazione della copia, ma è altrettanto logico che, in particolare all'interno di *file*s audio, le interpolazioni siano apprezzabili alla luce del complesso delle risultanze, come avvenuto nella specie, stante la concordanza di risultato di tutti i dati tecnici, testuali, di natura macroscopica, oltre che linguistici, fonetici (si veda il richiamo espresso dal luogotenente Cesare alle modalità di espressione di alcune lettere di cui si riferisce a fg 289 della sentenza di primo grado) e fonometrici eseguiti; pertanto le risposte fornite dal perito e dal tecnico che ha valutato la conformità delle voci a quelle dei conversanti indicati, sull'affidabilità del dato è conseguenza di approfondimenti specifici, sulla cui inidoneità dimostrativa nulla è stato eccepito.

Le censure del consulente della difesa, riportate nel ricorso Vitale, ancora una volta risultano astratte: si rileva che le copie presenti nel fascicolo possono essere differenti tra di loro, poiché l'utilizzazione di un programma di riproduzione in luogo di un altro, o la diversificazione della frequenza utilizzata per la riproduzione può creare delle difformità tra le copie; ma se ciò può essere accolto sul piano tecnico, quel che non è dato comprendere è la rilevanza di tali osservazioni sulla captazione di un discorso di senso compiuto, nel quale, per la difformità di strumenti usati, non risulta dedotta la presenza frasi incomprensibili su una copia e non sull'altra, cosicché, ancora una volta, occorre rapportare la teoria esposta alla rilevanza nel caso concreto, in relazione alla quale la congruenza degli elementi acquisiti, sotto i plurimi profili già richiamati, è stata verificata e non è stata specificamente posta in discussione.

Né può condividersi il rilievo proposto con generico riferimento ai documenti informatici, conseguente alla mancata verificazione della tracciabilità degli accessi sugli stessi, e sulla loro modalità di conservazione. Contrariamente a quanto assunto nelle impugnazioni al riguardo, e segnatamente in quella proposta nell'interesse di Vitale, il precedente della Corte di legittimità ivi citato (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi e altri, Rv. 266477), nel rilevare la presenza dell'obbligo della p.g. di rispettare protocolli di comportamento con riferimento alla preservazione della genuinità del documento informatico comunque acquisto, sottolinea la mancata previsione di inutilizzabilità per l'inosservanza di tali regole, in ragione di quanto del resto emerge dall'art. 354 cod. proc. pen., richiamando esclusivamente ad una necessità di verifica concreta della mancanza di alterazioni successive, e di controllo inerente alla possibilità di accertare la data di formazione dell'atto e degli eventuali accessi successivi, ove rilevanti ai fini probatori; cosicché nella specie, ove risulta al riguardo esclusivamente la presa in carico da parte degli inquirenti di registrazioni già formate da privati, l'operazione che ne è seguita, secondo quanto descritto dal mar. Santomauro, è la loro duplicazione per garantirne la conservazione, secondo l'ordinario procedimento noto a tutti coloro i quali utilizzano lo strumento informatico a tal fine.

La circostanza, emersa dalla richiamata audizione, che il CD ricevuto non sia stato custodito seguendo particolari cautele, quali la sigillatura, non risulta da sola idonea ad escluderne la valenza dimostrativa, all'atto in cui non è neppure dedotto, a sostegno di un'ipotetica rielaborazione successiva del dato, che la copia eseguita dagli agenti risulti difforme da quanto loro consegnato, proprio in conseguenza di una custodia realizzata in mancanza di particolari cautele.